

**REGOLAMENTO PER L' INSTALLAZIONE E GESTIONE DI
INFRASTRUTTURE DI RICARICA
PER VEICOLI ALIMENTATI DA ENERGIA ELETTRICA
SU SUOLO PUBBLICO IN AREE DI SOSTA PUBBLICHE
DEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI ARIANO IRPINO**

(approvato con deliberazione C.C.n. 13 del 23/04/2024)

Sommario

1 . PREMESSA.....	3
2. PRINCIPI DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE.....	4
3. CARATTERISTICHE DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA	4
4. MODALITÀ D'USO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA	5
5. IMPEGNI DA PARTE DEGLI OPERATORI.....	6
6. IMPEGNI DA PARTE DEL COMUNE DI VEZZANO LIGURE.....	7
7. REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA SULLE AREE DI RICARICA	7
8. SEGNALETICA E ARREDO URBANO DELLE AREE DI RICARICA.....	8
9. PUBBLICITÀ.....	8
10. PROVENTI E DETERMINAZIONE TARIFFA DEL SERVIZIO	8
11. ENERGIA.....	8
12. MODALITÀ E DURATA DELLA CONVENZIONE.....	8
13. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI CONCESSIONARI.....	8
14. TEMPISTICHE INSTALLAZIONE COLONNINE DI RICARICA.....	9
15. ASSICURAZIONE DANNI CONTRO TERZI.....	10
16. CAUZIONE DEFINITIVA	10
17. REPORT UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE	10
18. STANDARD DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SERVIZIO	10
19. SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO.....	11
20. RIMOZIONE IMPIANTI E REVOCA DELLA CONCESSIONE.....	11
21. PENALI.....	11
22. NON ESCLUSIVITÀ.....	11

1. PREMESSA

Una delle principali cause dell'inquinamento atmosferico nelle aree urbane in Europa è legato alle emissioni in atmosfera dei veicoli a combustione interna, come evidenziato da numerosi studi sul tema.

A partire dal 2010 la Commissione Europea ha sollecitato gli Stati Membri ad adottare politiche volte a diffondere la mobilità elettrica al fine di ridurre l'inquinamento atmosferico, tutelare la salute dei cittadini e migliorare l'ambiente circostante.

Un presupposto fondamentale per lo sviluppo della mobilità elettrica è la costruzione di una rete di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici diffusa sul territorio.

La Legge Italiana del 7 agosto 2012, n. 134 ha previsto, al Capo IV bis, disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, attraverso misure volte a favorire la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica.

Il Piano Nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica (PNIRE), approvato il 9 luglio 2013 ai sensi dell'art. 17-septies della succitata Legge n. 134/2012 e suoi successivi aggiornamenti definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica nel territorio nazionale, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto dell'effettivo fabbisogno presente nelle diverse realtà territoriali, Piano per il quale permane un quadro di perdurante incertezza sui tempi di disponibilità delle risorse finanziarie, a causa della mancata qualificazione dei soggetti privati da coinvolgere, nonostante l'approvazione con decreto ministeriale del giugno 2018 dello schema di accordo quadro e successiva intesa tra stato e regioni.

Il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 3 agosto 2017 ad oggetto *«Individuazione delle dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché degli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici»* ha individuato le dichiarazioni, le attestazioni, le asseverazioni, e gli elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività per la realizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell'art. 23, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Il Decreto Legge n.76 del 16/07/2020, convertito con Legge n.120 del 11/09/2020 (C.D. «Decreto Semplificazioni») e ss.mm e ii ha introdotto norme atte a favorire lo sviluppo della mobilità elettrica in tutto il territorio nazionale.

La presente disciplina si applica in tutti i casi di installazione di ricariche/colonnine per veicoli elettrici site su suolo pubblico o aperto al pubblico, è rivolto ad utenti generici, qualsivoglia sia la natura giuridica del soggetto che presenta la richiesta di localizzazione dell'infrastruttura di ricarica.

Si applicano le definizioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere c), d), e), g) e h), del decreto legislativo 16 dicembre 2016 n. 257 e ss.mm e ii.

Per punto di ricarica si intende un'interfaccia in grado di ricaricare un veicolo elettrico alla volta o sostituire la batteria di un veicolo elettrico alla volta.

Per punto di ricarica di potenza standard si intende un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non è ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico.

Il punto di ricarica di **potenza standard** è dettagliato nelle seguenti tipologie:

- lenta = pari o inferiore a 7,4 kW;
- accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW;

Per punto di ricarica di **potenza elevata** si intende un punto di ricarica che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW. Il punto di ricarica di potenza elevata è dettagliato nelle seguenti tipologie:

- veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW;
- ultra-veloce: superiore a 50 kW;

Per dispositivo di ricarica si intende un dispositivo in grado di erogare il servizio di ricarica mediante uno o più punti di

ricarica, comunemente denominato "colonnina di ricarica", o, in ambito domestico, "wallbox".

Per infrastruttura di ricarica si intende un insieme di strutture, opere e impianti necessari alla realizzazione di aree di sosta dotate di uno o più punti di ricarica per veicoli elettrici. In particolare, l'infrastruttura di ricarica è composta da uno o più dispositivi di ricarica e dalle relative interconnessioni elettriche.

2. PRINCIPI DI LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE

Le installazioni di infrastrutture di ricarica nel comune di ARIANO IRPINO dovranno essere eseguite nel rispetto dei seguenti principi di copertura territoriale:

- a) gli operatori dovranno impegnarsi a installare infrastrutture di ricarica su una o più delle aree identificate in base alla suddivisione di seguito specificata, elencate in ordine di priorità:
1. Parcheggio Calvario - 2 colonnine
 2. Parcheggio Piano della croce - 1 colonnina
 3. Parcheggio Boschetto Pasteni - 1 colonnina
 4. Parcheggio Ospedale - 2 colonnina
 5. Parcheggio via XXV aprile - 1 colonnina
 6. Parcheggio Palazzetto dello sport - 2 colonnina
 7. Parcheggio Valle - 1 colonnina
 8. Parcheggio ingresso Piano di Zona - 1 colonnina
 9. Parcheggio via Villa Caracciolo (Martiri) - 2 colonnina
 10. Parcheggio Piazza caduti di Nassyria (rione Martiri) - 1 colonnina
 11. Parcheggio cimitero ó 1 colonnina
 11. Area PIP Camporeale (impianti sportivi) - 2 colonnine

Ulteriori aree per l'installazione delle postazioni di ricarica potranno essere stabilite dal Comune di ARIANO IRPINO a seconda delle variazioni della domanda di ricarica e dell'offerta di infrastrutture, sulla base di specifiche esigenze dettate dalle richieste degli utenti che giustificano l'aumento delle installazioni sulle aree già individuate, e/o su apposite aree non individuate con il presente regolamento ma oggetto di sviluppo urbano e/o commerciale-artigianale-produttivo.

- b) All'atto della presentazione della domanda, l'operatore dovrà fare riferimento alle localizzazioni sopra riportate.
- c) In riferimento alle colonnine, punti di ricarica installabili, si precisa che le colonnine dovranno garantire almeno la ricarica a potenza standard.
- d) È fatta salva la possibilità, da parte del richiedente, di installare in alternativa colonnine con punti di ricarica a potenza elevata.

3. CARATTERISTICHE DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA

In coerenza con quanto disciplinato dal Decreto Legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 e s.m.i., le infrastrutture di ricarica da installarsi su suolo pubblico o ad uso pubblico possono essere di potenza standard accelerata, cioè compresa tra i 7,4 kW e i 22 kW, oppure di potenza elevata, cioè oltre i 22 kW.

Potranno essere installate sia Infrastrutture di Ricarica di tipo Quick (IdR dotate di connettori con potenza fino a 22 kW per presa), sia Infrastrutture di tipo Fast (IdR con almeno un connettore con potenza pari o superiore a 50 kW), sia in corrente alternata (AC) che continua (DC).

Nel caso di Infrastrutture di Ricarica Quick, con modo di ricarica 3, la struttura dovrà essere dotata almeno di due connettori (prese di ricarica) di tipo 2 secondo lo standard IEC 62196. L'operatore potrà proporre altresì di sostituire una delle due prese con una presa di tipo 3 A o di aggiungere ulteriori prese di ricarica di tipo 3 A nella propria infrastruttura. Nel caso di Infrastrutture di Ricarica Fast con potenza elevata, queste dovranno essere multistandard e pertanto essere dotate almeno di 2 connettori (prese di ricarica) del tipo ChaDemo e/o del tipo ComboCCS (è opzionale il connettore Tipo 2 AC) e comunque rispettare gli standard tecnici CEI al momento vigenti.

La realizzazione di infrastrutture di ricarica, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è

effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo disciplinare di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale

Le infrastrutture di ricarica devono essere posizionate in modo da garantire una distanza con il ciglio del marciapiede non inferiore a 50 cm ed in modo tale da non limitare la sicurezza dei pedoni.

Per i punti di ricarica dotati di connettori, è da privilegiarsi, ove le caratteristiche e le dimensioni della strada lo consentano, l'installazione con stalli di ricarica a pettine.

Resta fermo, in ogni caso, il rispetto delle norme per la realizzazione degli impianti elettrici, con particolare riferimento all'obbligo di dichiarazione di conformità e di progetto elettrico, ove necessario, in base alle leggi vigenti.

4. MODALITÀ D'USO DELLE INFRASTRUTTURE DI RICARICA

L'infrastruttura di ricarica dovrà rispondere anzitutto a requisiti di interoperabilità a garanzia della libertà di mercato e dell'efficienza di servizio, consentendo l'uso dell'infrastruttura a tutti gli utenti.

I principi attraverso i quali si intende garantire l'interoperabilità sono i seguenti:

- in linea con la direttiva 2014/94/EU gli operatori si dovranno impegnare a favorire l'implementazione della funzione di roaming con gli altri operatori attivi nel territorio dell'Unione Europea nel campo della ricarica di veicoli elettrici;
- gli operatori si dovranno impegnare inoltre a favorire l'adesione e l'integrazione della propria rete di infrastrutture con sistemi applicativi web/smartphone, per la geolocalizzazione delle colonnine e il pagamento digitale della ricarica, attivi e operanti nel territorio dell'Unione Europea;
- metodi di pagamento: al fine di rendere accessibile il servizio di ricarica a tutti i potenziali utenti, siano essi fruitori regolari (privati o pubblici), oppure occasionali, in aggiunta ai sistemi di pagamento che ogni gestore intenderà adottare (app, tessera, etc.) è anche richiesta la possibilità per l'utente di pagare tramite carta di credito contactless o comunque con sistemi che consentano il pagamento immediato, senza registrazione preventiva e senza dover stipulare contratti;
- consentire la ricarica anche agli utilizzatori occasionali privi di tessera o non registrati ad alcun servizio quali, ad esempio, i turisti della città.

Il sistema di gestione di ciascun operatore dovrà permettere di visualizzare, tramite mappa su web propria o di aggregatori esistenti o degli eMSP¹, le colonnine di ricarica disponibili, permetterne la prenotazione, segnalare guasti o malfunzionamenti. Tutte le funzionalità di gestione del servizio di ricarica dovranno essere messe a disposizione da parte del CPO² a tutti gli eMSP che le presenteranno al cliente finale, preferibilmente tramite un'apposita applicazione per smartphone.

Il servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica dovrà essere attivo continuamente per tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24. Dovrà essere garantito il corretto e continuativo funzionamento delle infrastrutture di ricarica, il cui stato dovrà essere monitorato dall'operatore in tempo reale. In caso di guasto o malfunzionamento delle infrastrutture dovrà essere data immediata comunicazione alla clientela e al Comune di ARIANO IRPINO.

1) Electro-Mobility Service Provider (eMSP) o Fornitore di servizi per la mobilità elettrica: offrono servizi per la ricarica di veicoli elettrici; consentono l'accesso a una vasta rete di punti di ricarica in una determinata area geografica, anche con contratti di roaming con altri soggetti. Forniscono ai clienti informazioni utili come la posizione e la disponibilità del caricatore, funzionalità di pagamento e altro ancora, garantendo un'elevata soddisfazione del conducente; si possono paragonare ai ben più noti gestori della telefonia mobile.

2) Charge Point Operator (CPO) o Operatore del punto di ricarica: sono i soggetti che si occupano di installare e gestire le stazioni di ricarica offrendo servizi di diagnostica, di risoluzione delle eventuali problematiche e di manutenzione.

Per garantire un turnover adeguato alle strutture di ricarica ed evitare che esse si rivelino inaccessibili a causa di veicoli indebitamente parcheggiati negli stalli destinati alla ricarica, si ritiene necessario regolare la sosta anche per le auto in ricarica presso le colonnine pubbliche secondo i principi di cui al successivo art. 7.

Dovrà essere introdotta l'adozione di un modello di pagamento a consumo, basato sui kWh di energia e sul tempo utilizzati dall'utente nel corso della propria ricarica, finalizzato anche a disincentivare soste per la ricarica prolungata oltre il tempo massimo consentito, in modo da garantire l'opportunità di ricarica a più utenti.

Le tariffe applicate devono essere comunicate in maniera chiara e trasparente a tutti gli utenti prima dell'effettuazione della ricarica.

Ogni infrastruttura di ricarica dovrà essere in comunicazione con il centro di controllo sviluppato dall'operatore.

I dati rilevati relativamente al numero di utenti, numero di ricariche, kWh consumati per ogni utente e per ogni infrastruttura di ricarica, tempo di ricarica, stato di funzionamento delle infrastrutture, dovranno essere messi a disposizione in tempo reale al Comune di ARIANO IRPINO.

Dovrà essere garantita un'adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria ai fini della sicurezza degli utenti e del contenimento dei guasti, nonché la necessaria manutenzione straordinaria per il pronto ripristino della funzionalità delle infrastrutture di ricarica in caso di guasto, danneggiamento o vandalismo, compresa anche l'eventuale sostituzione della colonnina al fine di garantire la continuità del servizio.

Le caratteristiche elencate sono da considerarsi come requisiti minimi per le infrastrutture di ricarica che si prevedono di installare.

Per quanto non disposto dalla presente disciplina si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti, nonché i disposti derivanti dal Piano Nazionale per la Ricarica dei veicoli alimentati ad energia Elettrica (PNIRE) approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il documento del 12 giugno 2013 ai sensi dell'art. 17 septies della L 134/2012 e s.m.i.

5. IMPEGNI DA PARTE DEGLI OPERATORI

Gli operatori dovranno impegnarsi a provvedere a propria cura e spese, direttamente o attraverso proprie società controllate e/o collegate, alle seguenti attività:

- ✓ Progettare le aree dedicate, composte dall'Infrastruttura di Ricarica (IdR) e dagli stalli riservati alle auto durante l'erogazione del servizio;
- ✓ Richiedere le autorizzazioni necessarie all'installazione delle IdR;
- ✓ Provvedere all'installazione delle IdR, che resteranno di proprietà della ditta stessa, in corrispondenza delle posizioni indicate in allegato;
- ✓ Esercizio e gestione delle IdR da remoto tramite piattaforma dedicata;
- ✓ Provvedere al collegamento delle IdR con la rete elettrica pubblica;
- ✓ Provvedere all'esecuzione di tutti i lavori di ripristino e di tutti gli interventi di adeguamento dell'area di sosta dedicata, necessari per l'installazione dell'infrastruttura;
- ✓ Mantenere l'infrastruttura di ricarica al fine di garantirne il perfetto funzionamento prevedendo un piano di manutenzione ordinaria;
- ✓ Provvedere alla realizzazione e manutenzione di opportuna segnaletica verticale ed orizzontale;
- ✓ Provvedere a tutte le attività di collaudo;
- ✓ Assolvere ad ogni obbligo ed onere, tassa ed imposta relativa alla posa delle Infrastrutture di ricarica;
- ✓ Rimuovere le stazioni di ricarica e ripristinare lo stato dei luoghi con costi a proprio carico nel caso in cui riceva richiesta scritta dal Comune di ARIANO IRPINO laddove sia subentrato un fatto nuovo e imprevedibile, imposto da legge o disciplinare;
- ✓ Provvedere allo spostamento delle colonnine qualora il Comune di ARIANO IRPINO, per questioni di carattere funzionale, ne abbia la necessità. In questo caso lo spostamento sarà a carico della ditta per un numero massimo di 4 colonnine;
- ✓ Fornire i dati relativi all'utilizzo delle infrastrutture di ricarica;
- ✓ Rispettare il presente regolamento di gestione.

Il mancato rispetto, anche parziale, del presente regolamento di gestione implicherà la decadenza della concessione e l'obbligo di ripristino dei luoghi a spese del concessionario, oltre alla facoltà del Comune di richiedere il risarcimento dei danni.

6. IMPEGNI DA PARTE DEL COMUNE DI ARIANO IRPINO

Il Comune di ARIANO IRPINO si impegna a:

- ✓ Mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le porzioni di suolo necessarie all'utilizzo delle IdR per veicoli elettrici in corrispondenza delle posizioni indicate in allegato al presente regolamento, ritenute idonee sia dal punto di vista della funzionalità che della visibilità.
- ✓ Si precisa che le posizioni indicate in allegato dovranno essere in dettaglio concordate con l'amministrazione sulla base di specifiche valutazioni tecnico-funzionali.
- ✓ Assicurare la necessaria collaborazione relativa al rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'installazione e gestione a cura, spese e responsabilità delle ditte richiedenti medesime con la finalità di rispettare le scadenze congiuntamente convenute tra le parti.
- ✓ Prevedere, con successivo atto, da inserire nel vigente regolamento comunale sul suolo pubblico, in applicazione dell'art.57 comma 9 del DL 16/07/2020 n.76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito in Legge 120 dell'01/09/2020, l'esenzione o riduzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica, nel caso in cui gli stessi erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile .

7. REGOLAMENTAZIONE DELLA SOSTA SULLE AREE DI RICARICA

In conformità all'art. 158 comma 1 del codice della strada la sosta sulle aree di ricarica è così disciplinata:

- ✓ L'utilizzo delle aree di ricarica sarà consentito nella fascia oraria 7.00-23.00 ai soli veicoli elettrici o ibridi plug-in che effettuano le operazioni di ricarica per una durata massima di 2 (due) ore e mezza con obbligo di esposizione di disco orario.
- ✓ L'utilizzo delle aree di ricarica sarà consentito nella fascia oraria 23.00-7.00 ai soli veicoli elettrici o ibridi plug-in che effettuano le operazioni di ricarica, senza alcuna durata massima, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del d. lgs. 16 dicembre 2016, n. 257).
- ✓ Per i veicoli che non effettuano operazioni di ricarica non collegati alla colonnina sarà previsto il divieto di sosta e fermata con rimozione.
- ✓ Il divieto di sosta e fermata è previsto anche per i veicoli elettrici che permangono nello spazio di ricarica oltre un'ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23,00 alle ore 7,00, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del d. lgs. 16 dicembre 2016, n. 257).

I tempi di permanenza per la ricarica dei veicoli, sopra indicati, sono stabiliti dal Comune di ARIANO IRPINO e potranno essere modificati a seconda delle variazioni della domanda di ricarica e dell'offerta di infrastrutture e del parco veicolare elettrico.

8. SEGNALETICA E ARREDO URBANO DELLE AREE DI RICARICA

I singoli stalli dovranno essere demarcati a cura del concessionario con strisce di colore giallo (con vernice permanente) in conformità a quanto previsto dal Codice della Strada.

Dovrà essere apposta, sempre a carico dell'operatore, idonea segnaletica verticale da concordare con il Comandante della Polizia municipale del Comune di ARIANO IRPINO.

9. PUBBLICITÀ

Non sarà consentita l'installazione di pannelli a scopo pubblicitario mentre verrà consentito l'uso di grafiche mirate a fornire informazioni legate all'utilizzo del servizio di ricarica.

10. PROVENTI E DETERMINAZIONE TARIFFA DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale non percepirà alcun provento dall'erogazione del servizio effettuato tramite le infrastrutture installate che sarà percepito interamente dal gestore delle stesse, il quale dovrà determinare la tariffa nel rispetto dei commi 12 e seg. dell'art.57 del DL 16/07/2020 n.76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito in Legge 120 dell'01/09/2020 e delle normative vigenti in materia. Le tariffe applicate e le variazioni delle stesse dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione Comunale.

11. ENERGIA

L'allacciamento alla rete elettrica e la stipula dei contratti di fornitura di energia rimane a carico del concessionario. Il Concessionario deve indicare la percentuale di energia elettrica utilizzata per i propri impianti proveniente da fonte rinnovabile ai fini della valutazione dell'esenzione del canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica di cui all'art.57 comma 9 del DL 16/07/2020 n.76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito in Legge 120 dell'01/09/2020.

Il Comune di ARIANO IRPINO si riserva di verificare quanto dichiarato, richiedendo certificazione specifica o interrogando il fornitore di elettricità. Le verifiche potranno essere eseguite sia al momento dell'offerta sia in qualsiasi momento durante la durata della concessione.

In caso di riscontri negativi sarà richiesto il pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico come da situazione verificata.

12. MODALITÀ E DURATA DELLA CONVENZIONE

In applicazione dell'art. 57 comma 14bis del DL 16/07/2020 n.76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito in Legge 120 dell'01/09/2020, ciascuna convenzione sarà efficace dalla data di sottoscrizione e avrà durata di 10 (dieci) anni mentre per le relative opere di connessione, il provvedimento intestato al gestore della rete, avrà durata illimitata, fatto salvo quanto previsto in caso di richiesta di rimozione da parte del Comune.

Al termine di tale periodo la ditta installatrice dovrà procedere con la disinstallazione delle infrastrutture di ricarica con completo ritiro e smaltimento dei manufatti, nonché al ripristino del suolo a regola d'arte, a propria cura e spese, salvo diversi accordi intercorsi con il Comune di ARIANO IRPINO.

13. MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI CONCESSIONARI

Il comune di ARIANO IRPINO ai fini della individuazione dei concessionari provvederà a rendere pubblico apposito avviso aperto. Le ditte interessate all'installazione delle infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici ed ibridi plug-in dovranno presentare apposita domanda e qualora assegnatari saranno chiamati alla sottoscrizione della concessione - contratto.

Gli operatori dovranno inviare al Comune di ARIANO IRPINO entro 30 giorni dalla sottoscrizione, la documentazione

progettuale necessaria. I progetti e la realizzazione dei manufatti dovranno essere conformi alle previsioni degli strumenti Urbanistici, del Regolamento edilizio e in generale della normativa ambientale, urbanistica ed edilizia vigente e della normativa speciale. La realizzazione degli interventi che riguardino aree sottoposte a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale sarà subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti.

Il Comune, qualora strettamente necessario, potrà richiedere integrazioni o modifiche ai progetti presentati, purché gli interventi siano unicamente correlati alle installazioni delle infrastrutture di ricarica.

La progettazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal Decreto Ministero Infrastrutture del 03/08/2017, a tutte le norme tecniche e regolamentari, sia nazionali che comunali.

Il Comune comunicherà all'operatore economico, ai sensi dell'art. 57 co. 14bis del DL 16/07/2020 n.76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito in Legge 120 dell'1/09/2020, l'approvazione dei progetti entro 30 giorni dalla relativa presentazione e/o integrazione richiesta. Tale documento è da considerarsi titolo autorizzativo all'effettuazione delle necessarie manomissioni di suolo pubblico e titolo concessorio per l'occupazione del suolo pubblico ai sensi del presente regolamento e per tutta la durata della concessione.

14. TEMPISTICHE INSTALLAZIONE COLONNINE DI RICARICA

Gli operatori dovranno impegnarsi ad installare e mettere in funzione le colonnine oggetto della propria offerta entro 180 giorni solari dalla sottoscrizione della concessione-contratto.

Tale intervallo temporale è da considerarsi non comprensivo delle tempistiche legate al rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni/pareri.

Gli operatori potranno chiedere la messa in funzione di ulteriori colonnine successivamente, previa verifica del tasso di utilizzo delle IDR installate, con tempistiche da concordarsi successivamente tra le parti. Anche per le aree relative a queste colonnine la durata della concessione rimane fissata in 10 anni dalla data di sottoscrizione della concessione-contratto.

15. ASSICURAZIONE DANNI CONTRO TERZI

Gli operatori dovranno sottoscrivere, prima della firma della concessione - contratto, idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di ARIANO IRPINO da tutti i rischi di installazione e che preveda adeguata garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi durante il periodo di concessione del suolo pubblico per un importo di euro 500.000,00. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di concessione e cessa a seguito della verifica della regolare messa in pristino a seguito dello scadere della concessione.

16. CAUZIONE DEFINITIVA

Gli operatori dovranno altresì costituire, prima della sottoscrizione della concessione contratto, a garanzia degli obblighi assunti, apposita cauzione, mediante fideiussione o polizza assicurativa per un importo pari a € 5.000,00 per ogni infrastruttura di potenza standard accelerata e a € 7.500,00 per ogni infrastruttura di potenza elevata. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte del concessionario e cessa di avere effetto solo a seguito della verifica della regolare messa in pristino a seguito dello scadere della concessione, fatta salva l'azione di risarcimento per eventuali danni da parte dell'Ente.

In caso di revoca della concessione per fatto dell'appaltatore, il deposito cauzionale verrà incamerato dal Comune di ARIANO IRPINO, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Ente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale.

17. REPORT UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE

Gli operatori dovranno inviare con cadenza mensile all'Amministrazione un report nel quale vengano indicati per ogni

colonnina installata il numero di ricariche effettuate e i kW/h erogati giornalmente.

Il Report potrà contenere ulteriori dati e rielaborazioni secondo modalità definite tra le parti.

Dovrà altresì essere messo a disposizione dell'Amministrazione un applicativo web mediante il quale sia possibile verificare in tempo reale lo stato di funzionamento delle colonnine di ricarica, dove vengano registrati anche gli eventuali malfunzionamenti delle stesse e i successivi ripristini.

Dovranno inoltre essere messi a disposizione tramite i dati relativi allo stato di occupazione delle colonnine di ricarica (libera, occupata, prenotata, etc.), lo stato di funzionamento (se non disponibile a seguito di guasto o alte cause) oltre a dati storici relativi all'utilizzo delle colonnine (per ogni ricarica dovranno essere indicati almeno: istante inizio ricarica, istante fine ricarica, kw/h erogati).

I dati sopra esposti potranno essere liberamente utilizzati dall'Ente e da terzi senza oneri in un'ottica di opendata per lo sviluppo di servizi da erogare a cittadini ed imprese.

18. STANDARD DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SERVIZIO

Qualora si verifichi un malfunzionamento delle infrastrutture di ricarica che pregiudichi l'erogazione del servizio tale malfunzionamento dovrà essere sistemato entro 3 giorni lavorativi qualora nella postazione sia presente una sola colonnina di ricarica ed entro 5 giorni lavorativi qualora nella postazione sia presente almeno un'altra colonnina regolarmente funzionante. In caso il malfunzionamento sia dovuto a cause esterne chiaramente imputabili a soggetti terzi quali atti vandalici o incidenti il ripristino del servizio dovrà essere effettuato entro 5 giorni lavorativi qualora nella postazione sia presente una sola colonnina di ricarica ed entro 10 giorni lavorativi qualora nella postazione sia presente almeno un'altra colonnina regolarmente funzionante.

19. SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO

Nel caso in cui si verificano sospensioni del servizio di ricarica per veicoli elettrici legate a manutenzioni/lavori stradali o a manifestazioni di vario tipo (manifestazioni sportive, fiere, ecc.) il Comune di ARIANO IRPINO dovrà darne tempestiva comunicazione alla ditta che non avrà comunque diritto ad alcun indennizzo.

20. RIMOZIONE IMPIANTI E REVOCA DELLA CONCESSIONE

Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, ovvero imporre condizioni, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

Il titolare della concessione che cessi la propria attività di ricarica dei veicoli elettrici, è tenuto, previa verifica di interesse da parte di altro gestore a rimuovere il manufatto fuori terra ed a ripristinare lo stato dei luoghi. In caso contrario l'Amministrazione procederà in danno al Concessionario, a norma di legge.

Se in un qualsiasi momento si dovesse verificare il non rispetto di una qualsiasi delle condizioni contenute nel presente regolamento sarà revocata al concessionario la concessione del suolo.

Nel caso in cui il concessionario non dovesse provvedere alla rimozione dell'impianto entro tre mesi dalla revoca della concessione, l'impianto sarà rimosso a cura del Comune di ARIANO IRPINO con addebito delle spese al concessionario.

21. PENALI

Qualora la ditta non rispettasse quanto previsto con riferimento al ripristino della segnaletica orizzontale la ditta dovrà corrispondere al Comune di ARIANO IRPINO una penale di euro 200 (duecento) per ogni stallo di sosta la cui segnaletica non sia stata ripristinata nelle tempistiche previste.

Qualora la ditta non rispettasse quanto previsto con particolare riferimento al ripristino del corretto funzionamento del servizio in caso di malfunzionamento o atto vandalico la stessa dovrà corrispondere al Comune di ARIANO IRPINO una penale di euro 50 (cinquanta) per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo rispetto alle tempistiche di ripristino stabilite. In caso di applicazione della riduzione o dell'esenzione di cui all'art 7, se a seguito di controlli non siano verificate le condizioni previste, il Comune richiederà il pagamento, per l'intero periodo per cui è stata concessa l'agevolazione, del

canone di occupazione di suolo pubblico e della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, applicando una maggiorazione a titolo sanzionatorio fino al 30 per cento dell'importo in applicazione dell'art. 57 co. 10 della L. 120/2020. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente a causa delle inadempienze.

Le penalità applicate, nonché le spese per l'eventuale esecuzione in danno, sono escusse mediante incameramento sulla cauzione definitiva del corrispondente importo.

L'applicazione della decurtazione e della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela. Il Comune potrà sempre, ai sensi dell'art. 1382 C.C., richiedere al concessionario il risarcimento degli ulteriori danni subiti in conseguenza dell'inadempimento o del tardivo adempimento delle proprie obbligazioni.

22. NON ESCLUSIVITÀ

Ciascuna Parte è libera di discutere o implementare programmi analoghi a quelli di cui al presente regolamento con terze Parti o altri Enti Pubblici.